



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0019749/I Data: 07/12/2017 18:03

Ufficio: DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della II, I, III, IV, V,  
VI, VII, VIII Commissione Consiliare  
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2018" Reg. Gen. 503**

Ad iniziativa della Giunta regionale Assessore D'Alessio  
Depositato in data 7 dicembre 2017

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 113 del regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**


**I, III, IV, V, VI, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

**07 DIC. 2017**

d'ordine  
del **VICE PRESIDENTE**  
**Tommaso Casillo**  
Il Direttore Generale  
Attività Legislativa





DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	13	91

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **05/12/2017**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Strumenti di programmazione finanziaria: DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018-2020 della Regione Campania (legge di stabilita' regionale 2018)" e DDL "Bilancio di previsione finanziario triennio 2018-2020 della Regione Campania"**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	<b>ASSENTE</b>
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	<b>ASSENTE</b>
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	<b>ASSENTE</b>
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.G.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: **0019745/E** Data: **07/12/2017 17:08**

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

## VISTO

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e in particolare gli articoli 9, 10, 11, 48 e 51;
- b. lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54, 55, 60 e 61;
- c. il Documento di Economia e Finanza Regionale approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 313 del 31 maggio 2017 e dal Consiglio regionale con Risoluzione del 25 luglio 2017 adottata ai sensi dell'articolo 112 del regolamento interno del Consiglio;

## CONSIDERATO

- a. che sono stati redatti ed elaborati i seguenti disegni di legge:
  - a.1. "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018-2020 della Regione Campania (legge di stabilità regionale 2018)" con annessa relazione tecnica;
  - a.2. "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020" e gli annessi allegati in esso previsti.

## RILEVATO

che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, per l'esercizio 2018, risulta determinato in termini di competenza e di cassa e, per gli anni 2019 e 2020, risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nei prospetti allegati.

## SENTITO

l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza;

**PROPONE**, e la **GIUNTA** a voto unanime

## DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare il disegno di legge "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018-2020 della Regione Campania (legge di stabilità regionale 2018)*" con annessa relazione tecnica;
2. di approvare il disegno di legge "*Bilancio di previsione finanziario triennio 2018-2020 della Regione Campania*" e gli annessi allegati in essa previsti e schemi di bilancio, che formano parti integranti della presente delibera;
3. di allegare al Bilancio di previsione, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti una volta acquisita;
4. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale per il seguito di competenza chiedendone l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto e dell'articolo 97 del Regolamento interno del Consiglio regionale, al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta, al Collegio dei revisori dei conti.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.770	del	05/12/2017	DIR GEN /DIR STAFF (*)	UOD/STAFF DIR GEN
				DG 13	91

OGGETTO :

**Strumenti di programmazione finanziaria: DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018-2020 della Regione Campania (legge di stabilita' regionale 2018)" e DDL "Bilancio di previsione finanziario triennio 2018-2020 della Regione Campania"**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ( ASSESSORE )		Assessore D'Alessio Lidia		07/12/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		Dott.ssa Mastrocola Antonietta		07/12/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	05/12/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	07/12/2017

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 40.7 : Collegio dei Revisori dei Conti
- 50.13 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo
- 50.13 : Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----


(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



## **Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018”**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente disegno di legge è adottato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, secondo il quale la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Esso contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione.

Il presente disegno di legge è suddiviso in tre titoli e undici articoli.

**Il Titolo I** (articoli 1 e 2) contiene misure per la riduzione dei costi della politica al fine di concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale.

L'articolo 1 prevede la riduzione temporanea degli assegni vitalizi erogati a tutti coloro che nelle scorse legislature hanno ricoperto la carica di consiglieri regionali e componenti della Giunta, compresi gli assegni di reversibilità per gli eredi.

L'articolo 2 provvede ad adeguare l'ordinamento regionale a quanto dispone la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, secondo il quale il trattamento economico dei consiglieri regionali deve essere commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori consiliari. I conseguenti risparmi di spesa sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.

**Il Titolo II** (articoli da 3 a 6) contiene misure di razionalizzazione delle entrate e delle uscite regionali. L'articolo 3, nel proseguire la politica di razionalizzazione in materia di partecipazioni societarie già iniziato con la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, finalizzata al mantenimento di quote soltanto in società che svolgono attività considerata strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali, consente alla Regione la dismissione di tutte le partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi di qualunque natura giuridica in cui detiene una quota minoritaria.

L'articolo 4 disciplina l'inesigibilità dei tributi regionali di modesto valore, disponendo, in osservanza dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che non si proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di 30,00 (trenta) euro; si individuano, inoltre, le modalità procedurali cui devono attenersi gli uffici regionali e si chiariscono le modalità di calcolo dell'importo considerato inesigibile.

L'articolo 5 introduce nell'ordinamento regionale la disciplina delle sponsorizzazioni per il reperimento di risorse finanziarie, possibilità prevista dall'articolo 43 della legge 449/97 (legge finanziaria 1998) che consente in tal modo di soddisfare i bisogni della comunità utilizzando le risorse messe in campo dai privati.

All'articolo 6 si prevedono forme di collaborazione e scambio di informazioni tra la Regione e le associazioni rappresentative dei comuni e delle province, i singoli comuni o province, la Città metropolitana di Napoli e le amministrazioni statali al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione della tassa automobilistica.

**Il Titolo III** (articoli da 7 a 11) contiene misure finanziarie e obbligatorie.

L'articolo 7 dispone contributi per i nuclei familiari in cui vi siano persone affette da autismo.

All'articolo 8, nel quadro delle politiche regionali volte a contrastare il fenomeno della violenza di genere, si stanziavano contributi di natura finanziaria per quelle donne che vivono situazioni di violenza fisica e psicologica in famiglia ma che, per disagiate condizioni economiche, hanno difficoltà ad uscire dallo stesso nucleo familiare.

L'articolo 9 consente alla Giunta di istituire presso la direzione generale per il turismo e le politiche culturali l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano ("IPIC"), al fine di dare allo stesso un'adeguata valorizzazione.

L'articolo 10 contiene disposizioni obbligatorie finalizzate all'ottenimento di risparmi di spesa conseguenti alla rinuncia al contenzioso costituzionale.

L'articolo 11, infine, dispone la pubblicazione e la entrata in vigore del provvedimento.

**Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018”**

**Titolo I**  
**Tagli ai costi della politica**

**Art. 1**  
***Riduzione degli assegni vitalizi***

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, ivi compresi quelli di reversibilità, sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;
- b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;
- c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;
- d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale, titolari di assegno vitalizio.

**Art. 2**  
***Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali***

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1996, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 è ridotto per ciascuna assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni Consiliari permanenti, ad esclusione delle sedute in cui non è previsto il numero legale, di una percentuale pari ad un dodicesimo dell'importo mensile spettante, fino ad un massimo di tre quarti dell'ammontare previsto.”

2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.

**Titolo II**  
**Misure per la razionalizzazione delle entrate e delle uscite**

**Art. 3**  
***Dismissioni delle partecipazioni regionali***

1. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali, la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dismette tutte le partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi di qualunque natura giuridica in cui detiene una quota del capitale non superiore al 20%.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

#### **Art. 4**

##### ***Inesigibilità di somme di modesto valore***

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di 30,00 (trenta) euro .
2. Non si fa luogo al rimborso per importi fino a 30,00 (trenta) euro.
3. In caso di ricorso alle agevolazioni previste dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il limite indicato al comma 1 è da riferirsi alla somma degli importi dovuti a titolo di sanzione e interessi moratori come previsti dal medesimo articolo 13 calcolati alla data dell'avvenuto pagamento che soddisfi almeno il tributo dovuto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta consecutivi relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato, con effetto dal secondo periodo d'imposta.
6. Se l'importo dovuto o rimborsabile è superiore a 30,00 euro lo stesso è dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare.
7. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione nell'anno d'imposta e, comunque, separatamente rispetto a ciascun tributo.

#### **Art. 5**

##### ***Norme sulle sponsorizzazioni***

1. La Regione Campania ricorre a contratti di sponsorizzazione per il reperimento di risorse finanziarie o l'acquisizione, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi della Regione.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dagli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento sulle sponsorizzazioni.

#### **Art. 6**

##### ***Accordi per la realizzazione di misure di contrasto all'evasione della tassa automobilistica***

1. Al fine di contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del D.Lgs. 446/97, nonché favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del D.Lgs. 285/1992, la Regione stipula accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con le associazioni rappresentative dei comuni e delle province o con singoli comuni o province o con la Città metropolitana di Napoli e con le amministrazioni statali per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli in locazione o di proprietà di persone, fisiche e giuridiche, aventi residenza o sede legale nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui

gli enti locali sono in possesso, al fine di individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al D.Lgs. 285/1992. I medesimi accordi disciplinano le modalità di attribuzione agli enti locali delle sanzioni tributarie, di competenza della Regione, riscosse a seguito delle attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.

3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche bilaterale, di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 602/1973 e con le modalità del Decreto Ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al recupero delle conseguenti sanzioni previste dall'articolo 214 del D.Lgs. 285/1992.

4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall'articolo 96 del D.Lgs. 285/1992. In tali ipotesi, nel caso di controllo stradale effettuato dagli agenti della polizia locale ovvero con sistemi o apparecchi in grado di documentare, in modalità automatica mediante registrazioni fotografiche o video, le infrazioni al D.Lgs. 285/1992, gli enti competenti rendono disponibili alla Regione, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, le informazioni relative all'eventuale circolazione di veicoli la cui targa risulti nei predetti elenchi. I medesimi enti trasmettono alla Regione, ai fini della verifica dei presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, gli esiti dei controlli su strada effettuati su veicoli con targa estera per i quali siano applicabili gli articoli 132 e 134 del D.Lgs. 285/1992 .

### **Titolo III**

#### **Misure finanziarie e obbligatorie**

##### **Art. 7**

##### ***Contributi alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico***

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza in materia di politica socio-assistenziale, eroga un contributo economico annuale per il sostegno delle famiglie residenti in Campania per le spese sostenute per la cura di pazienti, componenti del nucleo familiare, affetti da disturbi dello spettro autistico inseriti nei percorsi educativi e riabilitativi riconosciuti dalle Linee guida ministeriali sull'autismo e dalla Regione Campania.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a definire i criteri, i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede a valere sulla Missione 12 Programma 2 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

##### **Art. 8**

##### ***Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere***

1. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 4 aggiungere il seguente:

“Art. 4 bis

Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere

1. Al fine di favorire l'autonomia economica delle donne vittime delle violenze di genere e dei loro figli la Regione provvede alla concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni per il supporto psicologico e l'inserimento nel mondo professionale delle donne vittime di violenza di genere.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta, con propria deliberazione, fissa i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1."

b) sostituire l'art. 8 con il seguente:

#### **“Art. 8**

##### **Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 bis della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede a valere sulla Missione 12 Programma 2 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.”

#### **Art. 9**

##### ***Misure per il patrimonio culturale immateriale e la ricerca scientifica***

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167, individua, riconosce, documenta, e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (“IPIC”), in accordo con le disposizioni della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione.

3. Al fine di salvaguardare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il patrimonio culturale immateriale della Campania riconosciuto patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dall'UNESCO, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche culturali emana un bando per realizzare progetti di studio e ricerca da parte di università, centri di ricerca universitari, consorzi universitari ed interuniversitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari ad euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1.

#### **Art. 10**

##### ***Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo***

1. Al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 le parole da “sono, altresì, individuati” a “nel rispetto della normativa vigente” sono soppresse.

2. Il comma 4-ter dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 è soppresso.

3. Al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 15, prima delle parole “Il mancato rispetto” sono inserite le seguenti: “Fermo restando la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa dei dirigenti,”.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2017, n. 16 all'ultimo periodo, prima delle parole “decorsi tali termini” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso”.

5. Al comma 6 dell'articolo 11 della Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, le parole da "L'importo della singola rata" fino a "euro 150,00." sono sostituite dalle seguenti: "L'importo della singola rata è determinato in base a parametri, definiti con provvedimento della Giunta Regionale, che tengano conto della disagiata condizione economica del debitore, della entità del debito e delle garanzie a tutela del credito della Regione."

6. Alla legge regionale 9 ottobre 2017, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, il comma 3 è abrogato;
- b) all'articolo 2, comma 2, le parole "delle strutture di cui agli articoli 4 e 5" sono soppresse;
- c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;
- d) all'articolo 2, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche sociali assicura il supporto tecnico all'Osservatorio a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
- e) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;
- f) all'articolo 3, comma 5, le parole "dalle attività svolte dalle strutture territoriali di cui agli articoli 4 e 5" sono soppresse;
- g) l'articolo 4 è abrogato.

7. Al fine di adeguare l'ordinamento regionale all'orientamento espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione con il parere n. 0097660 del 2 agosto 2017 relativo all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle nomine o designazioni negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere si applica la normativa statale vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.";
- b) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

## **Art. 11**

### ***Entrata in vigore***

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1 gennaio 2018.

